

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1499-A

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE ROGNONI)

Comunicata alla Presidenza l'8 ottobre 1993

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323,
recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva*

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

e dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 SETTEMBRE 1993

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
- della 1 ^a Commissione permanente	»	5
- della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Emendamenti proposti dalla Commissione	»	6
Disegno di legge	»	11
Testo del decreto-legge	»	12

ONOREVOLI SENATORI. - Siamo oramai in presenza di un riconoscimento pressochè unanime da parte di tutte le forze politiche e parlamentari della necessità impellente di superare la legge 6 agosto 1990, n. 223, sulla disciplina del sistema radiotelevisivo. Questa determinazione politica e parlamentare a superare la vecchia legge fa sì che di fatto oggi si sia entrati in un periodo di transizione. In queste condizioni di provvisorietà, nell'attesa che il Governo proponga una nuova disciplina di sistema, al fine di non lasciare ancora senza certezza alcuna tutte le emittenti radiotelevisive locali, si è arrivati alla conclusione di proporre un regime transitorio: un provvedimento-ponte verso il nuovo assetto.

In particolare per le emittenti locali il provvedimento al nostro esame stabilisce di rilasciare concessioni valide fino all'entrata in vigore della nuova disciplina prevista dalla legge 25 giugno 1993, n. 206, e comunque per non oltre tre anni, e dà tempo alle emittenti locali fino al 30 novembre affinché si mettano in regola con la presentazione dei documenti richiesti anche in ottemperanza ai requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge n. 223 del 1990.

Stabilendo di non rilasciare ulteriori concessioni televisive in ambito nazionale ma autorizzando la prosecuzione in via provvisoria dell'esercizio delle attuali reti nazionali, il provvedimento contiene un punto particolarmente qualificante laddove impegna il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a un nuovo piano di assegnazione delle frequenze, prevedendo comunque non più di otto reti televisive private in ambito nazionale.

Rispetto ai precedenti decreti decaduti, si registra una importante novità relativa alle televisioni a pagamento che trasmettono in codice. Si fissa il principio che trasmissioni di questo tipo potranno essere effettuate

esclusivamente a mezzo di impianti di diffusione via cavo o da satellite.

Cosciente del ritardo dell'Italia nell'applicazione delle tecnologie più avanzate in questo campo e animata dal proposito di stimolare il Governo ad avviare una politica industriale che faccia recuperare al Paese gli anni perduti, all'articolo 11 la Commissione propone un termine di due anni per il passaggio al satellite. Concede ulteriori due anni a vantaggio degli utenti. Nei successivi 24 mesi, infatti, le tv a pagamento dovranno poter trasmettere sia via satellite sia via etere.

Tra le altre proposte di modifica accolte dalla Commissione si segnala, all'articolo 1, la sostituzione del comma 2, nel senso di precisare che l'atto di concessione consente esclusivamente l'esercizio degli impianti censiti ai sensi dell'articolo 32 della legge Mammi e verificati dai competenti organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

All'articolo 7 dell'articolo 1, in esecuzione dell'accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, si consente alla radiotelevisione della Repubblica di San Marino la ulteriore diffusione sul territorio italiano dei programmi da essa irradiati, senza necessità di autorizzazione.

All'articolo 5, si precisa che, qualora entro il 31 luglio 1993 non siano stati presentati i bilanci concernenti l'anno 1992, questi possono essere presentati entro e non oltre il 30 novembre 1993; scaduto anche tale termine senza che le emittenti abbiano sanato la loro posizione, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni non rilascia la concessione.

All'articolo 6 si dispone che gli impianti esercitati da emittenti i cui proprietari sono stati dichiarati falliti devono essere immediatamente disattivati.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

All'articolo 10, in ottemperanza al parere reso dalla Commissione bilancio, si precisa che il piano di interventi e di incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica potrà prevedere, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, anche l'utilizzazione del maggior gettito dei canoni di concessione e delle quote afferenti alle Amministrazioni statali dei futuri incrementi del canone di abbonamento alla radiotelevisione.

Dopo l'articolo 11, la Commissione propone di aggiungere un ulteriore articolo, in base al quale le Amministrazioni statali e gli enti pubblici, anche economici, (questi ultimi limitatamente alla pubblicità diffusa in ambito nazionale), sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti televisive locali e su emittenti radiofoniche almeno il 25 per cento delle somme stanziare in bilancio per le campa-

gne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività. La ripartizione tra emittenti radiofoniche, locali e nazionali, ed emittenti televisive locali deve avvenire senza discriminazioni e secondo criteri di economicità, sotto la vigilanza dei comitati regionali radiotelevisivi.

La Commissione propone altresì un ordine del giorno volto ad impegnare il Governo a varare entro novanta giorni un progetto che avvii e stimoli la produzione italiana del satellite, a predisporre piani per lo sviluppo di questo settore (tenendo conto del ruolo dell'industria nazionale), nonché a modificare le convenzioni con le società concessionarie dei servizi di telecomunicazione, anche per soddisfare più adeguatamente le esigenze delle comunità italiane all'estero.

ROGNONI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: SAPORITO)

21 settembre 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: PAVAN)

sul disegno di legge

29 settembre 1993

La Commissione, esaminato il provvedimento, dichiara il proprio nulla osta, per quanto di competenza, a condizione - ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione - che sia esplicitamente previsto all'articolo 10 che esso non determina oneri a carico del bilancio dello Stato.

su emendamenti

6 ottobre 1993

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, dichiara per quanto di competenza il proprio parere contrario, per violazione dell'articolo 81 della Costituzione.

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'atto di concessione consente esclusivamente l'esercizio degli impianti e dei connessi collegamenti di telecomunicazioni censiti ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, ed eventualmente modificati ai sensi del comma 2 del medesimo articolo dallo stesso esercente o da altro soggetto dal quale l'esercente li abbia acquisiti, nonchè verificati dai competenti organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, sopprimere le parole: "e 18, e dall'articolo 17, commi 1 e 2"»;

al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Sono, altresì, requisiti essenziali per il rilascio della concessione di cui al presente articolo, da possedere entro il 30 novembre 1993 e da attestare con idonea documentazione entro la medesima data:»;

al comma 5, alla fine della lettera a) aggiungere le seguenti parole: «o tre soci lavoratori»;

al comma 5, lettere b) e c), sopprimere le parole: «entro il 30 novembre 1993»;

dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. In esecuzione dell'accordo di collaborazione in materia radio-televisiva fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino del 23 ottobre 1987, ratificato ai sensi della legge 9 aprile 1990, n. 99, la ulteriore diffusione nel territorio nazionale italiano dei programmi irradiati dalla radiotelevisione della Repubblica di S. Marino non è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103».

All'articolo 2, comma 4, sopprimere la parola: «eventuali».

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole da: «Il Ministro» fino a: «4 marzo 1992» con le seguenti: «È approvato, ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 6 agosto 1990, n. 223, un nuovo piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione televisiva, in sostituzione di quello approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1992, di cui all'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 1992».

All'articolo 5:

al comma 2, sostituire le parole: «si svolgono nel» con le seguenti: «interessano il»;

al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «centoventi»;

al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «Qualora entro il 31 luglio 1993 le emittenti medesime abbiano omesso la presentazione del bilancio e dei relativi allegati concernenti l'anno 1992, i medesimi documenti possono essere presentati entro e non oltre il 30 novembre 1993, ferme restando le sanzioni previste dalle norme vigenti. Alle emittenti che, trascorsi tali termini, non abbiano sanato la propria posizione, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, anche su comunicazione del Garante, non rilascia la concessione».

All'articolo 6:

al comma 1, sostituire le parole: «articoli 19 e 34» con le seguenti: «articoli 15 e 19»;

dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Gli impianti eserciti da emittenti i cui proprietari sono stati dichiarati falliti devono essere immediatamente disattivati»;

sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Fino alla approvazione del piano di cui all'articolo 3, comma 1, comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le frequenze destinate alla radiodiffusione televisiva che si rendano disponibili sono utilizzate per la ricerca e la sperimentazione di nuove tecniche di comunicazione, salvo nel caso in cui siano necessarie per risolvere problemi di compatibilizzazione radioelettrica o per ottemperare ad ogni altro obbligo di legge. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può altresì disporre l'assegnazione delle suddette frequenze in esecuzione di accordi internazionali»;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

al comma 6, sostituire le parole da: «di attuazione» fino alla fine del comma con le seguenti: «di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di apposito avviso di approvazione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione sonora, ad eccezione delle emittenti che irradiano con impianti ubicati in uno stesso sito con un sistema di antenne di identiche caratteristiche tecnico-operative».

All'articolo 10, comma 1, sostituire le parole da: «anche l'utilizzazione» fino alla fine del comma con le seguenti: «, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, anche l'utilizzazione del maggior gettito dei canoni di concessione e delle quote afferenti alle amministrazioni statali dei futuri incrementi del canone di abbonamento alla radiotelevisione, come ridefinito ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206».

All'articolo 11:

sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le trasmissioni in forma codificata dovranno essere effettuate esclusivamente a mezzo di impianti di diffusione via cavo o da satellite, ai sensi del comma 2»;

dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le trasmissioni in forma codificata di cui al comma 1 sono in ogni caso protette ai sensi dell'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 10 del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518»;

sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 15, 19, 32 e 37 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e fatte salve le conseguenze delle violazioni di essi, eventualmente verificatesi, è consentito ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'esercizio di emittenti che trasmettano in forma codificata. Per consentire agli utenti, già in possesso di un sistema di decodificazione del messaggio radiotelevisivo via etere, il passaggio graduale ad un sistema di ricezione esclusivamente a mezzo di impianti di diffusione via cavo o da satellite, l'esercizio è altresì concesso per ulteriori ventiquattro mesi, durante i quali il segnale televisivo è obbligatoriamente diffuso con più mezzi trasmissivi.

2-bis. Ai soggetti di cui al comma 2 e per il periodo ivi previsto si applicano le disposizioni e le sanzioni previste per i concessionari privati in ambito nazionale di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria vigila sulla loro attività, li iscrive nel registro di cui all'articolo 12 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e applica le sanzioni di cui all'articolo 31 della legge medesima»;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La proroga di cui al comma 3, fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e dell'editoria, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 25 giugno 1993, n. 206, e comunque per un periodo non superiore a tre anni si applica inoltre ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge n. 223 del 1990, esercivano impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, che sono stati indicati nelle schede allegate, con l'intestazione di tali soggetti, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge n. 223 del 1990, alla domanda di concessione presentata da altro soggetto, purchè entro il 30 novembre 1993 venga inoltrata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni documentazione che provi che i citati soggetti hanno continuato ad operare in ambito locale fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su canali già utilizzati prima della data di entrata in vigore della legge n. 223 del 1990, di cui hanno, senza soluzione di continuità, mantenuto l'uso».

Dopo l'articolo 11, aggiungere i seguenti:

«Art. 11-bis. - 1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal seguente:

“1. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici, compresi quelli economici, questi ultimi limitatamente alla pubblicità diffusa in ambito nazionale, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti televisive locali nonchè su emittenti radiofoniche nazionali e locali almeno il 25 per cento delle somme stanziare in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività. Gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici a rilevanza regionale e locale, compresi quelli economici, sono tenuti a destinare, relativamente alla pubblicità non diffusa in ambito nazionale, almeno il 25 per cento delle somme stanziare in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività, su emittenti televisive e radiofoniche locali. La ripartizione tra emittenti radiofoniche locali, emittenti radiofoniche nazionali e emittenti televisive locali deve avvenire senza discriminazione, secondo criteri di economicità e in base alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255. I comitati regionali radiotelevisivi vigilano sull'applicazione del presente articolo”.

2. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, detta con proprio provvedimento le norme di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, dovrà essere adeguato alle disposizioni di cui al comma 1».

«Art. 11-ter. - 1. Ai fini della applicazione dell'articolo 17, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono equiparati alle persone fisiche gli enti di cui all'articolo 12 del codice civile, nonché gli enti morali costituiti e registrati ai sensi degli articoli 14 e 33 del codice civile che siano intestatari di azioni aventi diritto di voto e di quote delle società che esercitano le imprese soggette all'obbligo di iscrizione di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, ovvero che siano intestatari di azioni aventi diritto di voto o di quote di società intestatarie di azioni aventi diritto di voto o di quote delle società che esercitano imprese soggette al suddetto obbligo di iscrizione, o che comunque controllino direttamente o indirettamente le società che esercitano imprese soggette al suddetto obbligo di iscrizione».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 febbraio 1993, n. 44, 28 aprile 1993, n. 127, e 28 giugno 1993, n. 208.

Decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 28 agosto 1993.

Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di evitare l'interruzione della radiodiffusione da parte di soggetti privati;

Considerato, altresì, che per le emittenti televisive nazionali, che intendano trasmettere in codice, è in corso il complesso procedimento per l'emanazione di un apposito regolamento, previsto dal decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 agosto 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia ai soggetti autorizzati a proseguire nell'esercizio di impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, le relative concessioni con durata fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e dell'editoria prevista dall'articolo 2, comma 2, della legge 25 giugno 1993, n. 206, e comunque per un periodo non superiore a tre anni.

2. L'atto di concessione consente esclusivamente l'esercizio degli impianti e dei connessi collegamenti di telecomunicazione censiti ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, ed eventualmente modificati ai sensi del comma 2 della medesima disposizione.

3. Fino alla scadenza del termine di durata delle concessioni di cui al comma 1, i titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223, o di autorizzazione ai sensi dell'articolo 38 della

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

legge 14 aprile 1975, n. 103, proseguono l'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito nazionale con gli impianti e i connessi collegamenti di telecomunicazione censiti ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, ed eventualmente modificati ai sensi del comma 2 della medesima disposizione.

4. Le concessioni di cui al presente articolo possono essere rilasciate esclusivamente a soggetti che alla data del 28 febbraio 1993 fossero in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 16, commi 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

5. Sono, altresì, requisiti essenziali per il rilascio della concessione di cui al presente articolo:

a) l'esistenza di un rapporto continuativo di lavoro subordinato, in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale, per almeno tre dipendenti;

b) il capitale sociale interamente versato nella misura minima prevista dall'articolo 16, comma 8, lettera c), della legge 6 agosto 1990, n. 223, entro il 30 novembre 1993;

c) il versamento della cauzione, secondo le modalità stabilite dall'articolo 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, nella misura prevista dall'articolo 16, comma 8, lettere a) e b), della legge 6 agosto 1990, n. 223, entro il 30 novembre 1993;

d) l'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 5 del presente decreto.

6. Le disposizioni di cui al comma 5, nonchè quelle previste dall'articolo 16, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, non si applicano alle emittenti che all'atto della presentazione della documentazione necessaria al rilascio della concessione assumano l'irrevocabile impegno, per tutta la durata della concessione, di trasmettere pubblicità in qualunque forma non oltre i limiti previsti per le emittenti radiofoniche a carattere comunitario. Le stesse emittenti sono tenute al pagamento del canone di concessione nella misura indicata dal comma 2 dell'articolo 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

7. Qualora, nel periodo di durata della concessione, vengano meno i requisiti di cui ai commi 4 e 5, ovvero in caso di inosservanza della disposizione di cui al comma 6, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, anche su segnalazione del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, dispone l'immediata revoca della concessione.

Articolo 2.

1. Il termine per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale e dei connessi collegamenti di telecomunicazione di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è prorogato, per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa, fino al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda, e comunque non oltre il 28 febbraio 1994.

2. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia le concessioni per la radiodiffusione televisiva entro il novantesimo giorno

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

successivo al ricevimento della documentazione attestante i requisiti previsti dall'articolo 1 del presente decreto.

3. La documentazione di cui al comma 2 deve essere inoltrata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni entro il 30 novembre 1993.

4. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni nomina una commissione coordinata da un esperto in materie radioelettriche e composta da un esperto designato da ciascuna delle associazioni più rappresentative delle emittenti, da un esperto designato dalla concessionaria pubblica, da un esperto designato da ogni regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, da un esperto in materie giuridiche e da un rappresentante del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione. Tale commissione formula eventuali osservazioni e proposte sul procedimento istruttorio relativo al rilascio delle concessioni per l'esercizio della radiodiffusione ed opera quale organo consultivo del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per i problemi attinenti all'assetto del sistema radiotelevisivo. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito.

Articolo 3.

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni avvia la revisione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione televisiva, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 1992, tenendo conto del quadro normativo vigente e della rapida evoluzione tecnologica del settore e prevedendo non più di otto reti televisive private in ambito nazionale.

Articolo 4.

1. Il termine per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione sonora e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è prorogato, per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa, fino al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre il 28 febbraio 1994.

2. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia le concessioni per la radiodiffusione sonora entro il novantesimo giorno successivo al ricevimento della documentazione attestante i requisiti previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482.

3. La documentazione di cui al comma 2 deve essere inoltrata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni entro il termine del 30 novembre 1993.

Articolo 5.

1. Le emittenti televisive in ambito locale devono istituire, a decorrere dal 30 novembre 1993, un telegiornale a cui si applicano le norme sulla registrazione dei giornali periodici contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47; i direttori dei telegiornali sono, a questo fine, considerati direttori responsabili degli stessi.

2. Ai concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, nonché ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora, ovvero ai soggetti autorizzati ad operare in ambito televisivo locale o in ambito radiofonico nazionale o locale di cui all'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è consentita, ai fini e nei limiti dell'esercizio del diritto di cronaca, l'acquisizione e la diffusione di immagini e materiali sonori e di informazione su tutte le manifestazioni di preminente interesse generale che si svolgono nel bacino di utenza oggetto della concessione.

3. La presentazione annuale del bilancio e dei relativi allegati al Garante per la radiodiffusione e l'editoria di cui all'articolo 14 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è requisito essenziale per il rilascio e per la validità della concessione per la radiodiffusione sonora e televisiva. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni dispone il diniego, ovvero la revoca della concessione nei confronti delle imprese esercenti impianti di radiodiffusione sonora e televisiva che non inviano il proprio bilancio annuale e i relativi allegati, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 22 novembre 1990, n. 382, all'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria entro il 31 luglio di ogni anno. Ai fini dell'applicazione del presente comma il Garante comunica, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine del 31 luglio, al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni l'elenco delle emittenti che non hanno rispettato il suddetto obbligo. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, entro il termine di trenta giorni, dispone il diniego, ovvero la revoca della concessione nei confronti delle imprese esercenti impianti di radiodiffusione sonora e televisiva che non hanno rispettato tale obbligo. In sede di prima attuazione le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento al bilancio e ai relativi allegati dell'anno 1992. Le emittenti radiofoniche e televisive che hanno ommesso la presentazione dei bilanci e dei relativi allegati concernenti gli anni 1990 e 1991 possono presentarli entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ferme restando le sanzioni previste dalle norme vigenti. Alle emittenti che, trascorso tale termine, non abbiano sanato la propria posizione, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, su comunicazione del Garante, non rilascia la concessione.

Articolo 6.

1. Durante il periodo di tre anni decorrente dal rilascio delle concessioni sono consentiti esclusivamente i trasferimenti di proprietà

di intere emittenti televisive da un concessionario ad un altro concessionario, nonchè i trasferimenti di proprietà di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 19 e 34 della stessa legge.

2. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può disporre, secondo le procedure di cui all'articolo 32, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le modifiche operative, tecniche e strutturali degli impianti censiti ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, ai fini dell'ottimizzazione e della razionalizzazione della gestione dello spettro radio o in presenza di motivate situazioni quali sfratto, finita locazione o trasferimento dell'impresa, compatibilizzazione radioelettrica, realizzazione dei collegamenti necessari all'autorizzazione di cui all'articolo 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e ottemperanza ad ogni altro obbligo di legge.

3. Le disposizioni contenute nell'articolo 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, si applicano anche nei confronti delle emittenti che operano nello stesso bacino di utenza.

4. Fino alla revisione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione televisiva e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le frequenze destinate alla radiodiffusione televisiva che si rendano disponibili sono utilizzate per la ricerca e la sperimentazione di nuove tecniche di comunicazione.

5. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro della pubblica istruzione, è costituita una commissione consultiva avente il compito di proporre al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni i criteri di utilizzazione delle frequenze di cui al comma 4, nonchè gli enti tecnici, scientifici e culturali ammessi alla loro utilizzazione. I criteri proposti dalla commissione sono recepiti in un regolamento da adottare ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nello stesso regolamento è fissata la misura dei canoni da corrispondere per l'utilizzazione delle frequenze di cui al presente articolo.

6. Per le emittenti radiofoniche il divieto di detenere frequenze non indispensabili per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino, previsto dall'articolo 32, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223, si applica a decorrere dalla data di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione sonora.

Articolo 7.

1. Il comma 3 dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal seguente:

«3. Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale di cui all'articolo 32, che abbiano registrato la testata televisiva presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 7 e le 23 per almeno un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici,

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sociali, sindacali o culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, così come modificato dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni».

2. All'articolo 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come sostituito dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: «tribunale, che effettuino da almeno tre anni servizi informativi» sono sostituite dalle seguenti: «tribunale e».

3. All'articolo 8, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono soppresse le parole: «pubblichino notizie da almeno tre anni».

1. All'articolo 31, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono soppresse le parole: «tribunale, che effettuino da almeno tre anni servizi informativi».

dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale, prevedendo a tale scopo anche l'utilizzazione di parte delle quote afferenti alle amministrazioni statali del canone di abbonamento alla radiotelevisione, come ridefinito ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206.

Articolo 11.

1. Le trasmissioni in codice sono effettuate esclusivamente a mezzo di impianti di diffusione via cavo o da satellite.

2. Per un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è consentito l'esercizio di emittenti che trasmettono in codice, secondo l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482.

3. Salvo quanto previsto dal comma 2, fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e dell'editoria, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 25 giugno 1993, n. 206, e comunque per un periodo non superiore a tre anni, non è consentito il rilascio di ulteriori concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale ed è prorogato il termine di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, con gli obblighi previsti per i concessionari.

Articolo 12.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 agosto 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI - PAGANI

Visto, il Guardasigilli: CONSO